REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 5 ottobre 2026 n.149

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di assicurare una tutela effettiva del nome, del prestigio, dell'immagine e degli interessi della Repubblica di San Marino nell'ambito delle attività sportive, tenuto conto dell'esistenza di associazioni e società sportive che utilizzano la dicitura "San Marino" o altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica, senza che l'ordinamento preveda, allo stato, uno specifico procedimento preventivo volto a verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per tale utilizzo, e pertanto la necessità di colmare tempestivamente tale lacuna normativa, considerato che l'utilizzo della dicitura "San Marino" o altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica nell'ambito sportivo è suscettibile di determinare, presso il pubblico, gli operatori, le istituzioni e gli organismi sportivi nazionali e internazionali, l'apparenza di un collegamento istituzionale o rappresentativo con la Repubblica di San Marino;*
- *l'urgenza di introdurre senza ritardo un sistema di autorizzazione preventiva e di controllo, al fine di evitare che, nelle more dell'ordinario procedimento legislativo, possano essere avviati, proseguiti o consolidati utilizzi della dicitura "San Marino" o altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica, rispetto ai quali le competenti istituzioni sammarinesi non dispongono attualmente di strumenti specifici di valutazione e intervento e l'urgenza di disciplinare le situazioni già esistenti, assicurando che anche i soggetti che attualmente utilizzano la dicitura "San Marino" o altre espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica siano sottoposti, entro un termine certo, alla verifica della compatibilità della propria denominazione, attività e condotta con la tutela del prestigio, dell'immagine e degli interessi della Repubblica;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 29 settembre 2026;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

DISPOSIZIONI IN AMBITO SPORTIVO A TUTELA DELL'IMMAGINE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto - legge reca disposizioni finalizzate alla tutela del prestigio, dell'onore, dell'immagine e degli interessi della Repubblica di San Marino nell'ambito dell'esercizio dell'attività sportiva.

2. Le disposizioni del presente decreto - legge si applicano alle associazioni sportive e società sportive che utilizzano, o intendono utilizzare, nella propria denominazione la dicitura “San Marino” o espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino.

Art. 2
(Autorizzazione)

1. Le associazioni e società sportive di cui all’articolo 1 devono ottenere preventivamente l’autorizzazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, di seguito brevemente CONS, ai fini dell’utilizzo della dicitura “San Marino” o di espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino nella propria denominazione.
2. L’autorizzazione è richiesta mediante presentazione di apposita istanza al CONS, corredata dalla documentazione necessaria alla valutazione della natura, delle finalità e dell’attività del soggetto richiedente.
3. Il CONS si pronuncia sull’istanza entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, salvo motivata richiesta di integrazione della documentazione.
4. Il provvedimento di diniego è motivato e comunicato all’interessato ed è impugnabile ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 3
(*Revoca dell’autorizzazione*)

1. Il CONS può revocare l’autorizzazione qualora, successivamente al suo rilascio, l’attività, la condotta dell’associazione o della società sportiva risulti concretamente idonea ad arrecare pregiudizio al prestigio, all’onore, all’immagine o agli interessi della Repubblica di San Marino.
2. Intervenuti i fatti di cui al comma 1, il CONS comunica all’interessato i motivi che potrebbero determinare il provvedimento di revoca e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni o deduzioni.
3. Allo spirare del termine assegnato ai sensi del comma 2 è adottato il provvedimento motivato da parte del CONS che deve essere tempestivamente comunicato all’interessato.
4. A seguito della revoca dell’autorizzazione, l’associazione o società sportiva è tenuta a variare la propria denominazione entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento e a cessare, quindi, l’utilizzo della dicitura “San Marino” o espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 è impugnabile ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Art. 4
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’associazione o società sportiva che, in caso di diniego o revoca dell’autorizzazione, non provveda alla richiesta di cui all’articolo 5 comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. La prosecuzione dell’utilizzo della dicitura “San Marino” o di espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino, oltre trenta giorni dalla contestazione della violazione, di cui all’articolo 3 comma 4, costituisce nuova violazione e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 20.000,00 (ventimila/00).

3. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 1 e 2, previa comunicazione da parte del CONS dei provvedimenti adottati, sono irrogate dall'UO Ufficio Attività Economiche e sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non pregiudica l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dall'ordinamento sportivo sammarinese.
5. Restano ferme le ulteriori azioni previste dalla legge a tutela del nome, dell'immagine e degli interessi della Repubblica di San Marino.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Le associazioni sportive e le società sportive che già utilizzano nella propria denominazione la dicitura "San Marino" o espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino, alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 entro novanta giorni da tale data.
2. Qualora le associazioni sportive e le società sportive non adempiano a quanto previsto dal comma 1, alle stesse è imposto assoluto divieto di ulteriore utilizzo della dicitura "San Marino" o di espressioni idonee a determinare un diretto collegamento con la Repubblica di San Marino nella propria denominazione. L'eventuale irregolare prosecuzione dell'utilizzo è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 4.
3. Il CONS si pronuncia sulle istanze di cui al comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 2.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione, si applicano le disposizioni previste agli articoli 2 e 4.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi